

Convenzione tra USRA, ASM SpA e A.T.E.R. di L'Aquila del 10/07/2019

Conferimento degli inerti presso la cava ex Teges in località Pontignone, in attuazione della Legge 190 del 23/12/2014 art. 1, commi 438, 439, 440, 441 e 442.

L'anno 2019, il giorno dieci del mese di luglio in L'Aquila, presso la sede dell'Ufficio Speciale sita in Via Avezzano, 11/C:

a) Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano nato a San Cataldo (CL) il 20/11/1977 il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, che rappresenta nella sua qualità di Titolare, domiciliato presso la sede dell'Ufficio, Via Avezzano 67100 L'Aquila, C.F. 93068580666, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "USRA";

b) Dott. Paolo Federico nato a L'Aquila, il 09/09/1963, in qualità di Amministratore Unico dell'ASM Spa (società *in house* del Comune dell'Aquila) (C.F. 014413740661), con sede in, domiciliato per la carica in Via delle Industrie snc loc. Bazzano – L'Aquila di seguito nel presente atto denominato semplicemente "ASM";

c) Dott. Gianvito Pappalepore nato a L'Aquila, il 23/11/1957, in qualità di Commissario (C.F. 00083210666), con sede in L'Aquila, domiciliato per la carica in Via Antica Arischia, 46/E – L'Aquila di seguito nel presente atto denominato semplicemente "A.T.E.R.";

di seguito denominati "la Parti"

Premesso che l'OPCM 3767 del 13/05/2009 ha disposto che i Comuni provvedono all'individuazione dei siti da adibire a stoccaggio provvisorio e selezione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici

nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica. Fino alla cessazione dello stato di emergenza il codice CER dei rifiuti è il 20.03.99;

Premesso che in data 19.05.2009 il Comune dell'Aquila con Delibera di Giunta Comunale n. 144, ha individuato la cava "ex Teges", in località Pontignone, come primo sito di deposito temporaneo e selezione macerie;

Premesso che l'art. 19 della OPCM n. 3797 del 30/07/2009 che affida all'ASM Spa i servizi relativi alla raccolta, trasporto, raggruppamento per categorie omogenee di rifiuti e la loro caratterizzazione, nonché quello relativo all'avvio degli stessi di recupero e smaltimento;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale prot. n. 21112/09 del 17.08.2009 del "Settore Ambiente ed Ecologia" del Comune dell'Aquila, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 19 comma 5 dell'OPCM n. 3797/2009, vengono affidati ad ASM SpA i servizi relativi alla raccolta, al trasporto, al raggruppamento per categorie omogenee e alla caratterizzazione nonché l'avvio a recupero e smaltimento delle macerie e di tutte le frazioni merceologiche provenienti dalla loro selezione;

Visto il Decreto del Commissario Delegato – Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Guido Bertolaso, n. 16 del 18/08/2009 con cui si individua quale cava di deposito temporaneo delle macerie, l'area di Pontignone, sita nel Comune dell'Aquila, frazione di Paganica, con occupazione temporanea fino al 31/12/2009, salvo proroghe;

Considerato che in data 02.12.2010 viene siglato il Protocollo d'Intesa tra il MATTM, la Provincia dell'Aquila e il Comune dell'Aquila relativo a: "*Azioni di recupero e riqualificazione ambientale della ex cava Teges in località Pontignone*";

Visto il Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione, Gianni Chiodi, n. 34 del 24/12/2010 con cui si proroga l'occupazione temporanea fino al 31/12/2009 della cava di Pontignone fino alla data del

31/12/2011;

Visto il Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione, Gianni Chiodi, n. 90 del 20/12/2011 con cui si proroga l'occupazione temporanea fino al 31/12/2011 della cava di Pontignone fino alla data del 31/12/2012;

Visto l'OPCM 4014 del 23/03/2012 che all'art. 2, c. 3, lett. a2 recita: "Il Soggetto Attuatore, inoltre, si avvale di ASM Spa che, in deroga alla normativa vigente, assicura la gestione del sito di Pontignone a vantaggio dei comuni di cui al comma 1, nonché alla vigilanza sull'attività di conferimento differenziato presso i cantieri";

Visto il DPCM del 10 ottobre 2012 che all'art. 2 dispone la prosecuzione delle attività di rimozione e smaltimento delle macerie fino al 31 dicembre 2012;

Preso atto che l'art. 67-bis del D.L. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012 decretata la cessazione dello stato di emergenza al 31 agosto 2012;

Preso atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 67- bis del D.L. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012: "A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati (...) 2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere";

Considerato che il medesimo provvedimento, all'art. 67- quinquies, comma 2, ha disposto che: "Fino

all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

Considerato che l’OPCM 4014 del 23 marzo 2012 resta efficace ai sensi del comma 2 dell’articolo 67-quinques del decreto legge 83 del 2012;

Visto l’art. 1 co. 438 della legge 190 del 23/12/2014 prevede che *“per ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle loro competenze istituzionali correlate alle operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, sono autorizzate ad avvalersi dei siti di stoccaggio autorizzati e localizzati in uno dei comuni del cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale.”*

Visto l’art. 1 co. 439 della legge 190 del 23/12/2014 prevede che *“Le pubbliche amministrazioni vigilano affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino la demolizione selettiva e la raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma 438 in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, infine, procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.”*

Visto l’art. 1 co. 440 della legge 190 del 23/12/2014 prevede che *“Gli Uffici speciali di cui all’articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occupano del monitoraggio dei materiali di cui al comma 438, nonché di quelli derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009. A*

questo fine, per garantire la tracciabilità dei predetti rifiuti e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni relative alla demolizione e rimozione dei materiali derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009 comporta la revoca della quota di contributo finalizzato allo scopo, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.”

Visto l'art. 1 co. 441 della legge 190 del 23/12/2014 prevede che *“al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal protocollo d'intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'accordo di programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone - Paganica, comune dell'Aquila, le macerie di cui al comma 438 vengono prioritariamente conferite presso l'anzidetto deposito. Il termine di autorizzazione per l'esercizio della cava ex Teges in località Pontignone, fissato dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009 e autorizzato in via ordinaria con decreto del soggetto attuatore per la rimozione delle macerie dei materiali derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, n. 2 del 18 dicembre 2012, è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità per la gestione dei rifiuti derivanti dal crollo, dalla demolizione degli edifici pubblici a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione e da quelli derivanti da edifici privati, conferiti secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le economie derivanti dal conferimento delle macerie private sono recuperate e destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. I singoli comuni del cratere o il competente Ufficio speciale*

sottoscrivono apposite convenzioni direttamente con il soggetto gestore dell'impianto ex Teges, per l'espletamento delle attività di selezione, trasporto, conferimento e trattamento delle macerie senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale.”

Visto l'art. 1 co. 442 della legge 190 del 23/03/2014 prevede che” *Per l'attuazione delle finalità del protocollo d'intesa del 2 dicembre 2010 e dell'accordo di programma del 14 gennaio 2013 di cui al comma 441, il presidente della regione Abruzzo, d'intesa con il Governo e i comuni interessati, è autorizzato a rimodulare i fondi di cui ai decreti n. 49/2011 e n. 114/2012 del Commissario delegato alla ricostruzione, anche in vista della realizzazione di quanto previsto nel protocollo d'intesa del 25 ottobre 2011, siglato tra soggetto attuatore per le macerie ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, regione Abruzzo, provincia dell'Aquila ed i comuni interessati, per il ripristino ambientale di discariche comunali”;*

Visto la Determinazione n. DPC/DA21/48 del 09/04/2016 del Dipartimento delle opere Pubbliche, Governo del Territorio, Politiche ambientali della Regione Abruzzo che dispone la proroga dell'autorizzazione all'ASM Spa all'utilizzo della cava di Pontignone, fino al completo ripristino ambientale. I principali codici CER ammessi presso la cava sono il 20.03.99 e il 17.09.04;

Preso atto del parere espresso da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, prot. n. 21639 del 11/07/2016, a seguito di richiesta dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, con cui si ribadisce che le macerie debbano essere convogliate presso la cava di Pontignone, fino ad esaurimento della capacità di quest'ultima;

Preso atto del Piano Economico di conferimento delle macerie nella cava ex Teges, prot. USRA n. 10904 del 01/08/2016, contenente i costi relativi ai codici in questione:

- per il codice CER 20.03.99 l'importo è pari a euro 9,01/tonnellata oltre IVA al 10% pari a euro 0,90/tonnellata, per totali euro 9,91/tonnellata.

- per il codice CER 17.09.04 l'importo è pari a euro 8,36/tonnellata oltre IVA al 10% pari a euro 0,83/tonnellata, per totali euro 9,19/tonnellata.

Preso atto che l'importo indicato nel prezzario regionale 2019 (codice E.01.210.20.z - CER 17.09.04) è pari ad euro 18,99/tonnellata. Pur volendo considerare un eventuale ribasso di gara, si avrebbe un costo di smaltimento a tonnellata comunque superiore al costo indicato in tale convenzione con un aggravio degli oneri a carico dello Stato.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue

Le premesse sono parte sostanziale ed integrante della presente convenzione.

Articolo 1 – Finalità

1. La presente convenzione risponde all'attuazione di quanto disposto dall'art. 1 co. 438, 439, 440, 441 e 442 della Legge 190 del 23/12/2014 e finalizzato al ripristino ambientale della cava ex Teges in località Pontignone, come da Protocollo d'Intesa del 02.12.2010 tra il MATTM, la Provincia dell'Aquila e il Comune dell'Aquila relativo a: *“Azioni di recupero e riqualificazione ambientale della ex cava Teges in località Pontignone”*;

Art. 2 – Oggetto

1. L'A.T.E.R. si impegna affinché le ditte aggiudicatrici dei lavori di ricostruzione pubblica conferiscano gli inerti presso la cava ex Teges in località Pontignone, gestita da ASM Spa, aventi codici CER autorizzati per il sito in questione. L'USRA ha il compito di monitorare la tracciabilità dei materiali di cui al comma 438, art. 1, della Legge 190/2012.

Art. 3 – Obblighi delle Parti

1. L'A.T.E.R. vigila affinché le ditte aggiudicatrici delle gare di appalto inerenti la ricostruzione pubblica conferiscano gli inerti presso la cava ex Teges di Pontignone;

2. L'A.T.E.R. verifica la registrazione dei soggetti incaricati dei lavori alla banca dati di gestione delle macerie gestita dall'USRA;
3. Nel caso di mancata registrazione alla banca dati o di incompleta esecuzione delle comunicazioni relative alla demolizione e rimozione dei materiali inerti da parte dei soggetti suindicati, l'A.T.E.R. ha l'obbligo di revocare l'importo previsto nel quadro economico finalizzato allo scopo, nonché segnalare all'USRA l'inadempienza, affinché si attivino le procedure necessarie da parte degli organi competenti per la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.
4. L'A.T.E.R. comunica ad ASM Spa, per ogni singolo cantiere, l'importo a disposizione per il conferimento e per il trattamento delle macerie e comunica gli estremi della ditta o delle ditte che si occuperanno delle operazioni di trasporto degli inerti;
5. L'A.T.E.R. ha l'obbligo di rimborsare i costi ad ASM Spa entro 60 giorni, previo invio della rendicontazione del quantitativo di inerti conferito;
6. L'ASM spa si obbliga ad effettuare la verifica della idoneità del materiale conferito presso la cava Ex Teges in località Pontignone. Eventuali difformità, rispetto a quanto dichiarato, dovranno essere immediatamente comunicate alla Stazione Appaltante, per le verifiche del caso e per il riscontro di eventuali violazioni contrattuali e di legge;
7. L'ASM spa ha l'obbligo della pesatura di ogni singolo mezzo di trasporto in ingresso nella cava, al fine di verificare il quantitativo di inerti conferiti, anche alla luce del calcolo del rimborso da parte della Stazione Appaltante;
8. L'ASM Spa ha l'obbligo di trattare e caratterizzare i rifiuti conferiti e di metterli a dimora nella stessa cava, al fine del ripristino ambientale, in ossequio al Protocollo d'Intesa tra il MATTM, la Provincia dell'Aquila e il Comune dell'Aquila relativo a: *“Azioni di recupero e riqualificazione ambientale della ex cava Teges in località Pontignone”* firmato in data 02.12.2010;

8. L'ASM Spa ha l'obbligo di presentare all' A.T.E.R. la rendicontazione delle pesate dei mezzi di trasporto in ingresso alla cava, fornendo ogni altro documento giustificativo utile, compresa la fattura degli oneri maturati. Le modalità e l'intervallo di tempo stabilito per la rendicontazione vengono concordati con l' A.T.E.R.;

9. L'ASM trasmette all'USRA il riepilogo della documentazione attinente i conferimenti effettuati;

10. L'USRA gestisce il sito dedicato al tracciamento delle macerie;

11. L'USRA verifica che il riepilogo dei conferimenti degli inerti fornito da ASM Spa coincida con quello desunto dal sito dedicato. Nel caso di difformità l'USRA effettua una comunicazione all'A.T.E.R., per i controlli del caso.

Art. 4 – Oneri

1. I costi unitari per le operazioni svolte da ASM Spa sono pari a euro 9,01/tonnellata, oltre IVA (10%) per euro 0,90/tonnellata, per un totale di euro 9,91/tonnellata per il codice CER 20.03.99;
2. I costi unitari per le operazioni svolte da ASM Spa sono pari a euro 8,36/tonnellata, oltre IVA (10%) per euro 0,83/tonnellata, per un totale di euro 9,19/tonnellata per il codice CER 17.09.04;

Art. 5 – Durata e programmazione

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e ha la durata di 10 anni, salvo eventuale proroga scritta concordata fra le Parti.
2. Tale durata si presuppone a normativa invariata. Nel caso di innovazioni normative si fa riferimento al comma 2 del successivo art. 6.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Per eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione previo esperimento del tentativo di conciliazione, sarà competente esclusivamente il Foro dell'Aquila.
2. Qualora le disposizioni normative richiamate in premessa dovessero essere modificate, le Parti si

impegnano a riconvocarsi per apportare le eventuali variazioni resesi necessarie.

L.C.S.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Città dell'Aquila

Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

firmato digitalmente

L'Amministratore Unico dell'ASM Spa

Dott.

firmato digitalmente

Il Commissario dell'A.T.E.R.

Dott. Gianvito Pappalepore

firmato digitalmente